COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Nella seduta del 14/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

.1 - I ricorrenti affermano di avere sottoscritto, in data 05.04.2014, un contratto di conto corrente, rispetto al quale all'art. 11 delle "condizioni di adesione" era previsto che, pena la sua inefficacia, ogni modifica unilaterale svantaggiosa sarebbe dovuta essere comunicata "anche in estratto conto … con un preavviso minimo di due mesi".
A partire da luglio 2016, e senza alcuna previa comunicazione in merito, la banca avrebbe applicato un costo fisso mensile di € 17,10 anziché di € 14,00.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedono la restituzione della differenza – pari a € 9,30 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016 – nonché il maggior importo illegittimamente addebitato fino alla data della decisione.

.2 - L'intermediario deduce ed eccepisce quanto segue:

- il 05.04.2016 ha regolarmente trasmesso ai ricorrenti la "*Comunicazione n. 15*" contenente la "*proposta di modifica unilaterale del contratto*" relativa all'aumento del canone mensile;
- avendo i ricorrenti aderito al servizio di Banca Multicanale, tale informativa è stata altresì trasmessa telematicamente al predetto applicativo in data 18.04.2016;

- pertanto, la modifica unilaterale è stata pubblicizzata ben prima del bimestre pattuito e, peraltro, l'addebito del nuovo canone è stato reso operativo a partire da agosto 2016;
- in ogni caso, in via di mera correttezza, la banca ha comunicato ai ricorrenti la volontà di restituire l'importo di € 18,60 - pari all'aumento applicato negli ultimi sei mesi (da agosto 2016 a gennaio 2017) - nonché il contributo per le spese procedurali ABF, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

.3 I ricorrenti, in sede di repliche alle controdeduzioni, riferiscono sia di non aver ricevuto il rimborso promesso dalla parte resistente, sia che da febbraio 2017 è stato, comunque, applicato il nuovo canone mensile, sì che insistono per l'accoglimento integrale delle loro richieste.

DIRITTO

Preliminarmente deve escludersi che nel caso di specie possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che nelle controdeduzioni i ricorrenti, a fronte della dichiarata disponibilità di parte resistente a definire transattivamente la controversia, hanno ribadito di volere insistere nelle loro richieste, non avendo ricevuto da parte resistente quanto promesso a titolo di rimborso e risultando, da febbraio 2017, l'applicazione del nuovo canone mensile.

Nel merito si rileva quanto segue.
Il contratto prevede due modalità – cartacea e, se sottoscritta, telematica - di inoltro della proposta di modifica unilaterale.
Nonostante la natura alternativa delle modalità sopra descritte, l'intermediario ha dichiarato di aver inoltrato la "Comunicazione n. 15" sia in formato cartaceo (05.04.2016) sia in formato telematico (18.04.2016).
Per quanto attiene alla versione cartacea, l'intermediario produce copia della "Comunicazione n. 15", ma non fornisce alcuna prova né del suo invio né della sua ricezione. Sì che il mancato assolvimento di tale onere probatorio, gravante sulla parte resistente stante la natura recettizia dell'informativa in esame, rende, sotto questo profilo, priva di efficacia la modifica unilaterale in oggetto (cfr. Coll. Roma, dec. n. 5746 del 25.5.2017; n. 10861 del 14.12.2016; n. 8826 del 6.10.2016).
Per quanto attiene alla versione telematica, si evidenzia che, per costante orientamento di questo Collegio (*ex multis*, dec. n. 8826 del 06.10.2016), il servizio di Banca Multicanale può definirsi conforme ai requisiti richiesti dall'art. 118 T.U.B., se:
a) risulta agli atti la sottoscrizione per la modalità telematica di invio della documentazione inerente il rapporto;
b) la comunicazione trasmessa telematicamente è espressamente qualificata come "proposta di modifica unilaterale del contratto".
Nel caso di specie, l'attivazione del servizio della Banca Multicanale è esplicitamente ammessa dagli stessi ricorrenti in sede di repliche, tuttavia, la "Comunicazione n. 15" è stata qualificata – ed è il medesimo intermediario a produrre tale evidenza - come "documento di sintesi c/c".
Sì che, anche sotto questo profilo, tale modifica unilaterale deve ritenersi priva di efficacia.
Ne consegue che la modifica delle condizioni contrattuali effettuata unilateralmente dall'intermediario non è legittima ed è, quindi, da dichiararsi inefficace ai sensi dell'art. 118, comma 3, T.U.B., per cui i ricorrenti hanno diritto al conseguente ripristino delle

precedenti condizioni contrattuali e alla restituzione di quanto indebitamente percepito dall'intermediario stesso, tenuto conto, tuttavia, che l'intermediario ha fornito evidenza contabile da cui si evince che l'applicazione del nuovo canone è stata resa operativa soltanto a partire dall'agosto 2016, e non da luglio 2016 come asserito dai ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e il diritto di parte ricorrente al ripristino delle precedenti condizioni contrattuali, con restituzione di quanto indebitamente percepito.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA